



R.G. n. 19695/18

IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO

in persona del Giudice dr.ssa Paola Giovene di Girasole, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 17 settembre 2018, sul ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c. proposto da NURSING UP – Associazione Nazionale Sindacato Professionisti Sanitari della Funzione Infermieristica, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Mastrella, nei confronti dell'ARAN, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, contumace, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. depositato il 14.6.2018 la NURSING UP ha chiesto ammettersi in via d'urgenza il sindacato ricorrente - maggiormente rappresentativo ex art. 43 D. lvo 165/2001 ed ammesso alle trattative di comparto ma che non ha sottoscritto il CCNL - a partecipare alla contrattazione integrativa e ad ogni altro istituto di partecipazione a livello aziendale presso l'A.O.U. Pisana; con conseguente ordine all'A.O.U. Pisana di ammetterlo in via d'urgenza alla contrattazione integrativa e ad ogni altro istituto di partecipazione a livello aziendale, previa sospensione della nota prot. 27901/2018 del 23.5.2018 che non ha convocato la ricorrente all'incontro del 31.5.2018 e della nota prot. 28405/2018 che ne ha ribadito l'esclusione dalla contrattazione integrativa; previo, ove occorra, deferimento della questione di costituzionalità degli artt. 40 comma 3 bis e l'art. 43 comma 5 D.lvo 165/01, per contrasto con gli artt. 3 e 39 Cost..

A sostegno del *fumus bonis iuris*, l'organizzazione sindacale ricorrente ha dedotto di essere in possesso dei requisiti di rappresentatività richiesti dall'art. 43 D. lvo 165/01 ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva per il comparto Sanità, e di essere stata



ammessa alle trattative per la sottoscrizione del CCNL del predetto comparto, avvenuta il 21.5.2018, che tuttavia aveva ritenuto di non sottoscrivere perché contenente disposizioni sfavorevoli ai lavoratori; ha poi dedotto che, con nota del 23.5.2018, l'A.O.U. Pisana l'aveva esclusa dalle trattative per la stipula del CCNI in tema di "piano assunzioni", e con nota del 25.5.2018, a seguito di diffida della NURSING UP, aveva ribadito tale esclusione, sulla scorta del disposto di cui all'art. 8 del CCNL siglato il 21.5.2018 che individua, quali titolari del potere di contrattazione integrativa, le sole oo.ss. firmatarie del CCNL.

Ha quindi affermato l'illegittimità di tale norma contrattuale per violazione dell'art. 43 che attribuisce il potere di contrattazione alle oo.ss. che abbiano, nel comparto o nell'area, una rappresentatività non inferiore al 5% della media tra il dato associativo e quello elettorale.

Richiamato inoltre l'art. 40 comma 3 bis e l'art. 43 comma 5 D.lvo 165/01, ha dedotto che un'interpretazione coerente con il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego ed un'interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbero indurre a ritenere che tali disposizioni, nella misura in cui attribuiscono alla contrattazione collettiva nazionale il compito di individuare i soggetti della contrattazione integrativa, debbano interpretarsi nel senso di individuare le articolazioni delle oo.ss. limitatamente al criterio territoriale della prossimità, ma non già di escludere il sindacato dotato di rappresentatività, posto che, nell'ambito del pubblico impiego l'amministrazione ha l'obbligo di contrattare con i sindacati maggiormente rappresentativi.

Ha inoltre dedotto che la presunta necessità di sottoscrivere il contratto nazionale per accedere alla contrattazione integrativa si risolverebbe in una illegittima limitazione della libertà di autodeterminazione del sindacato che, per non essere escluso dalla contrattazione integrativa si vedrebbe costretto a sottoscrivere contratti nazionali ritenuti contrastanti con gli interessi collettivi di cui è portatore; sicché le norme sopra indicate, laddove interpretate in senso difforme da quello prospettato, sarebbero in contrasto con l'art. 39 Cost., traducendosi in una sanzione impropria del dissenso che incide, condizionandola, sulla libertà sindacale.

Le norme suddette sarebbero altresì in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto le oo.ss. sarebbero privilegiate o discriminate non già sulla base del rapporto con i lavoratori e



dunque secondo la rappresentatività, bensì in base al rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante di aver prestato o meno il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa.

Richiamando al riguardo i principi affermati da Corte Cost. n. 231/2013, l'o.s. ricorrente ha chiesto, in subordine, il deferimento della questione di costituzionalità delle norme su indicate.

In ordine al *periculum in mora* ha dedotto l'urgenza dell'accertamento, posto che nel tempo necessario ad una pronuncia di merito verrebbe irreparabilmente pregiudicata la possibilità della ricorrente di partecipare alle trattative, e che anche altre Aziende Ospedaliere hanno nel frattempo escluso la suddetta dal tavolo delle trattative, con un "effetto domino".

Si è costituita l'ARAN contestando l'avversa domanda sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* - stante il chiaro tenore degli artt. 40 comma 3 bis e dell'art. 43 comma 5 D.lvo 165/01, e considerata la manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità, attesa la ragionevolezza del rapporto fra contrattazione nazionale ed integrativa - che del *periculum in mora*.

L'A.O.U. Pisana è rimasta contumace benchè ritualmente citata.

Il ricorso non può essere accolto, in difetto dell'imprescindibile requisito del *fumus boni iuris*, alla stregua di quanto già stabilito dal altri precedenti di questo e di altri Tribunali, cui questo Giudice si riporta ritenendoli condivisibili (Trib. Roma, 17.7.18, dott.ssa Pucci; Trib. Brindisi, 3.8.18, dott.ssa Ferraro).

L'associazione ricorrente, sindacato pacificamente dotato di maggiore rappresentatività, che ha partecipato alla contrattazione del CCNL comparto sanità del 21.5.2018, rifiutandone la sottoscrizione, lamenta di essere stata esclusa dalle trattative integrative in tema di "piano assunzioni" e, più in generale, dalla contrattazione integrativa e decentrata, per effetto dell'art. 8 del CCNL che riserva alle sole oo.ss. firmatarie del CCNL la partecipazione alla contrattazione integrativa.

Richiamando anche la sentenza della consulta 231/13, assume l'illegittimità della norma contrattuale in quanto contraria al principio della libertà di autodeterminazione sindacale, sostenendo che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 40



comma 3 bis e 43 comma 5 D.lvo 165/01, debba indurre a ritenere che una o.s. che possieda il requisito della rappresentatività, non possa essere esclusa dalla contrattazione integrativa, quand'anche non abbia sottoscritto il contratto nazionale.

Sulla scorta di tali deduzioni ha chiesto accertarsi il diritto a partecipare alla contrattazione integrativa con ordine all'A.O.U. Pisana di ammettere la NURSING UP alla contrattazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 *“l'Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale”*.

Il successivo 5 comma prevede poi che *“I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale”*.

A sua volta l'art. 40 comma 3 bis stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”*.

E' chiaro dunque che il legislatore ha sancito positivamente il diritto dell'o.s. che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale. Mentre ha rimesso alle parte sociali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale l'individuazione dei soggetti della



contrattazione integrativa, prevedendo espressamente che l'unico ambito sottratto al potere normativo della contrattazione nazionale è quello degli organismi di rappresentanza unitaria del personale (art. 43 comma 5 che fa salvo quanto previsto dall'art. 42 comma 7).

Il chiaro tenore letterale non consente dubbi interpretativi della normativa richiamata, rispetto alla quale risulta del tutto conforme, l'impugnato art. 8 CCNL comparto sanità, sottoscritto in data 21.5.2018, laddove appunto individua nelle sole oo.ss. firmatarie del CCNL quelle che possono partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale.

La ricorrente sostiene, in subordine, l'incostituzionalità del complesso normativo sopra richiamato nella parte in cui consente di escludere dalla contrattazione collettiva integrativa il sindacato dotato dei requisiti di rappresentatività che ha rifiutato la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost.; chiede pertanto di essere ammesso con riserva alle trattative "integrative" sino all'esito dell'incidente di costituzionalità.

Ebbene, innanzitutto questo giudice ritiene che la possibilità di sollevare una questione di incostituzionalità sia incompatibile con il rimedio cautelare, attesa la celerità e l'urgenza che lo connotano.

In ogni caso, la questione di costituzionalità non appare fondata.

Il sistema delineato dal legislatore nell'ambito del pubblico impiego in merito al rapporto fra la contrattazione nazionale ed integrativa, strutturato in modo tale che la contrattazione decentrata sia vincolata da quella nazionale, tanto che le clausole difformi sono nulle (Cass. 9146/2009), unitamente alla circostanza dell'attribuzione delle prerogative sindacali sul presupposto oggettivo della rappresentatività, appare del tutto coerente e ragionevole.

Infatti, conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale di Milano in identica fattispecie, in un contesto in cui le prerogative sindacali di cui all'art. 19 Stat. Lav. sono attribuite all'o.s. sul presupposto del dato oggettivo della rappresentatività, e dunque indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto collettivo (art. 42 T.U.), *"è proprio il carattere di specificità della contrattazione integrativa nel pubblico impiego e il suo rapporto per così dire "di derivazione" dalla contrattazione nazionale a far viceversa apparire ragionevole e conforme al dettato dall'art. 39 Cost. la scelta legislativa di*



demandare integralmente al CCNL l'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione. Una volta garantito alla associazione sindacale rappresentativa, ex art. 39 Cost., il diritto di partecipare alle trattative in sede nazionale; una volta che la medesima associazione abbia legittimamente ritenuto di non sottoscrivere un CCNL reputato non condivisibile (CCNL che, come visto, è tuttavia la fonte che individua anche i successivi ambiti della contrattazione integrativa), non può poi ritenersi contraria agli art. 3 e 39 Cost. l'esclusione di quella stessa associazione da quelle fasi contrattuali che traggono fondamento dal CCNL non sottoscritto, garantendosi in ogni caso agli organismi di rappresentanza unitaria del personale la partecipazione alla contrattazione integrativa, ed alle ooss dotate di rappresentatività, quale appunto il sindacato ricorrente, le prerogative sindacali di cui all'art. 19 Stat. Lav.” (Trib. Milano, 31.5.2018, dott.ssa Bertoli).

E proprio sotto tale profilo non può che rilevarsi la diversità della fattispecie esaminata da Corte Cost. 231/2013, da cui pertanto non sembrano potersi trarre elementi sufficienti per inficiare gli argomenti sopra esposti.

La mancanza del *fumus* esime dall'analisi dell'esistenza del *periculum*.

Il ricorso cautelare deve pertanto essere respinto.

Spese compensate, attesa la presenza di precedenti contrastanti.

PQM

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Si comunichi.

Roma, 17 settembre 2018.

Il giudice

Paola Giovene di Girasole

